

# F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – [www.fiuf.it](http://www.fiuf.it)

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 22 novembre 2016

## **Oggetto: Decisione di Primo Grado del Giudice Unico Federale, caso 002/2016**

A seguito dell'invio del reclamo da parte del Club ASD Trento Lumberjacks, concernente i fatti verificatisi in data 23 ottobre 2016, in occasione di una gara calendarizzata nell'ambito del Campionato "Campo Piccolo", il Giudice Unico Federale pronuncia la presente

### SENTENZA DEFINITIVA

#### PREMESSA

La natura della controversia in oggetto è stata descritta nelle premesse della decisione procedurale già assunta dal presente organo giudicante.

La questione che si pone all'attenzione dello stesso è la pretesa di annullamento di una gara già disputata alla luce di allegate gravi inottemperanze arbitrali, che si sarebbero riverberate sull'esito finale.

Le disposizioni istruttorie di cui alla sentenza precedente sono state soddisfatte; è pertanto possibile procedere alla decisione.

#### ISTRUTTORIA

In ottemperanza alle disposizioni statutarie e alla sentenza preliminare sono stati raccolti i seguenti documenti e testimonianze per istruire il caso e consentire all'organo giudicante di prendere i provvedimenti appropriati:

- Ricorso avverso svolgimento gara di ASD Trento Lumberjacks;
- Referto arbitrale dell'incontro ASC Algund – ASD Trento Lumberjacks del 23/10/2016
- Referto arbitrale dell'incontro ASD Trento Lumberjacks – Laives del 23/10/2016
- Referto arbitrale di comminazione della Penalità di Partita 1 ai danni del giocatore Rodler
- Referto arbitrale di comminazione della Penalità di Partita 1 ai danni del giocatore Felli
- Memoria di replica presentata da Laives

In via discrezionale e in ottemperanza alla propria decisione già assunta, il Giudice Unico Federale prende inoltre atto di:

- Silenzio/assenso del Consiglio Federale in merito all'attivazione dell'art. 14.2. lettera s) dello Statuto Federale, diritto che si intende a tutti gli effetti non esercitato;
- Rinuncia manifestata dall'arbitro Calegari ad aggiungere note o commenti al ricorso.

## DISPOSITIVO

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 19, 62, 67 e 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto il reclamo presentato da ASD Trento Lumberjacks,

vista la memoria di replica presentata da Laives;

- **respinge** il ricorso presentato da ASD Trento Lumberjacks;

- **ammonisce**, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Giustizia, l'arbitro Calegari;

- **emana una *reprimenda*** al collegio arbitrale, raccomandando il corretto svolgimento, senza eccezioni, delle procedure pre-gara.

## MOTIVAZIONE

La vicenda in oggetto è stata, senza alcun dubbio, generata dalla sciatta approssimazione con cui si sono svolte le operazioni pre-gara; i problemi originati, che fondano la ragionevolezza della doglianza del ricorrente, sarebbero stati evitati semplicemente mettendo maggiore cura nell'espletamento di funzioni che dovrebbero essere automatiche, sia per le squadre disputanti l'incontro che, soprattutto, per l'arbitro e per il segretariato.

È pertanto dovere del giudicante porre l'enfasi **sulla censura da muovere all'arbitro**, per aver permesso che l'omissione di una procedura (come giustamente ricorda il ricorrente) automatica e agevole da svolgere facesse insorgere un problema deflagrante.

Tuttavia, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

La funzione ultima della procedura di riconoscimento risiede nell'assicurarsi che prendano parte alle partite **solo giocatori tesserati e dichiarati a referto**, le cui generalità sono previamente dichiarate dal Club di appartenenza alla Federazione. La riferibilità ai singoli giocatori di eventuali gol, assist, penalità subite, è assicurata dalla corretta compilazione del foglio di gara.

È importante precisare che la corretta annotazione dei giocatori a referto **non è prerogativa dell'arbitro, ma del Club**. L'arbitro ha il dovere esclusivo di verificare la corrispondenza tra i giocatori annotati e quelli presenti e, in questo caso, **seppure in modo non conforme, inidoneo e colpevolmente approssimativo**, questo controllo è stato svolto (chiedendo alla squadra: "I giocatori sono gli stessi della partita precedente?").

In questo caso, tuttavia, non ha preso parte alla partita un giocatore non tesserato, o tesserato con un altro club, o non tesserabile per qualunque motivo. In questo caso ha preso parte alla partita un giocatore tesserato regolarmente, con il Club con cui ha effettivamente giocato la partita in questione fino all'espulsione, il cui nome non è stato inserito a referto per una banale dimenticanza.

La funzione principale del riconoscimento è, pertanto, in questo caso, assoluta, **perché nessun giocatore "estraneo" ha preso parte alla gara**, fatto questo che avrebbe compromesso

inaccettabilmente la regolarità della competizione e **che avrebbe giustificato l'annullamento della partita.**

Certo la dimenticanza in questione si sarebbe dovuta evitare: arguisce il ricorrente che il “Manuale per giudice tavolo” prescrive nel dettaglio la procedura da seguire; il citato documento tuttavia non ha valore dirimente in questa sede perché ha natura tecnico-prescrittiva e non certamente sanzionatoria (né potrebbe averlo; per fare un esempio: sarebbe come dire che il regolamento interno di una biblioteca pubblica si applichi anche a chi non la frequenta).

Tuttavia il rilievo decisivo a favore del rigetto del ricorso è la, del tutto incolpevole, condotta del Club Laives, che non può vedersi pregiudicato un risultato ad esso favorevole non avendo avuto nessuna parte nella vicenda. Il rilievo mosso dal ricorrente, per il quale una terza persona si sarebbe intromessa nella discussione che ha poi maturato la decisione in oggetto, seppure pertinente, non può essere oggetto di cognizione da parte del giudice, ma solo dell'arbitro. **È l'arbitro che deve avere l'autorevolezza di non consentire a terze persone di influenzare la propria decisione;** il giudice deve rifarsi solo ed esclusivamente a ciò che gli viene riferito. L'ammonizione comminata all'arbitro tiene conto anche di questo aspetto, che è pertanto tenuto nella dovuta considerazione.

Chi scrive è consapevole che la decisione è controversa, e che lascerà frustrate le ragioni del ricorrente che, in questo caso, ha una posizione solida e degli argomenti condivisibili.

Tuttavia, nel quadro generale, questa vicenda vede per protagonisti:

- Un arbitro con evidenti responsabilità, che viene concordemente sanzionato;
- Un Club con una responsabilità minima (Trento);
- Un Club con nessuna responsabilità (Laives).

Considerato come “saldo zero” l'arbitro, che è sopra le parti, non resta che tutelare chi non ha nessuna responsabilità nell'accaduto.

In fede,  
Marco Piccoli  
Giudice Unico Federale  
Federazione Italiana Unihockey Floorball